

OGGETTO: Requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici e all'Albo dei Periti presso i Tribunali

Consiglieri presenti:

BACHMANN	CHRISTINA	P	FARNETANI	EDI	P	SANTORO	LUCIA	P
BENELLI	EZIO	P	GAROSI	ILARIA	A	SERAFINO	FRANCESCO	P
CHIAPPI	IORELLA	P	LIMBERTI	CAROLINA	P	SIVU	MARIOARA	A
CORRIERI	FULVIO	A	MENGHERI	LAURO	P	TOCCAFONDI	ALESSANDRO	P
FANUCCHI	GIOVANNI	P	PISTOLESI	VIVIANA	P	TOCCHINI	STEFANIA	A

Presidente: Lauro Mengheri

Segretario ff.: Carolina Limberti

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

- Visti gli articoli 67 e 68 bis delle *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale* che istituiscono presso ogni Tribunale l'Albo dei Periti, tenuto dal Presidente del Tribunale, e formato da un Comitato presieduto da quest'ultimo e composto dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio Forense e dal Presidente dell'Ordine a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere, ovvero da loro delegati, e che stabiliscono (art. 69) che "... possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.";
- visti gli articoli 13 e 14 e 15 delle *Disposizioni per la attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie* che istituiscono presso ogni Tribunale l'Albo dei Consulenti Tecnici, tenuto dal Presidente del Tribunale e formato da un Comitato presieduto da quest'ultimo e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine competente, e che stabiliscono (art. 15) che "...possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia...";
- vista la delibera "Individuazione dei requisiti minimi per l'iscrizione agli Albi dei CTU e dei Periti" adottata il 13/09/2007 dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con solo riferimento al requisito di anzianità di iscrizione all'Albo professionale;
- considerato il numero sempre maggiore di psicologi impegnati in attività di collaborazione con i Tribunali dei Minori e con i Tribunali Ordinari;
- visto l'articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani per il quale "Lo Psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze" le quali, nel richiamato articolato delle Norme di attuazione del Codice di Procedura Civile, sono riconoscibili nelle speciali capacità richieste;
- visto l'articolo 5 del predetto Codice Deontologico che vincola gli Psicologi "a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera";
- vista la deliberazione del 20-09-03, del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con la quale vengono individuati alcuni requisiti minimi per una buona prassi in psicologia giuridica e forense;

DELIBERA:

1. per l'inserimento nell'Albo dei CTU e nell'Albo dei Periti tenuti dai Tribunali, il professionista iscritto nell'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana deve essere in possesso di tutti i seguenti cinque requisiti, che devono essere chiaramente desumibili dal curriculum vitae sotto forma di autocertificazione:

Requisito 1	Iscrizione Albo A dell'Ordine degli Psicologi da almeno 3 anni
Requisito 2	Formazione post-lauream inerente l'ambito psicogiuridico (pubblica e/o privata) di almeno 150 ore complessive, acquisita tramite master universitario I livello oppure master universitario II livello oppure corso di perfezionamento universitario oppure corso privato erogato da ente formativo accreditato o con crediti ECM residenziali; Oppure Esperienza professionale pregressa specifica nell'ambito psicogiuridico in qualità di CTU (seppure in assenza di iscrizione all'albo dei consulenti) o Giudice Onorario o docente (in percorsi di formazione post-lauream per almeno 3 anni)
Requisito 3	Nell'ultimo triennio esperienza pratica nell'ambito della psicogiuridica (almeno 3 consulenze tecniche di parte o come CTU a nomina diretta)
Requisito 4	Conoscenza della normativa e linee guida in ambito psicogiuridico
Requisito 5	Non aver riportato negli ultimi 3 anni sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dall'esercizio della professione di psicologo


In deroga a quanto previsto al punto 1), quindi per quanto riguarda tutti i cinque punti sopradetti, si considera che gli psicologi già iscritti all'Albo dei Periti o all'Albo dei Consulenti tenuti dai Tribunali abbiano già assolto a quanto previsto da tale punto.

2. Per permanere nell'Albo dei Consulenti Tecnici o nell'Albo dei Periti, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti (da verificare al momento della revisione dell'Albo da parte del Tribunale):

Requisito 1	Aggiornamento con la partecipazione a convegni o corsi in ambito psicogiuridico come relatore o partecipante per almeno 20 ore annue o comunque non inferiori a 80 ore in quattro anni
Requisito 2	Non aver riportato negli ultimi 3 anni sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dall'esercizio della professione di psicologo

Presenti: 11	Votanti: 11	Astenuti: 0	Favorevoli: 11	Contrari: 0
--------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Il Segretario ff.
(dott.ssa Carolina Limberti)



Il Presidente
(dott. Lauro Mengheri)



La presente delibera G/ 01 consta di due pagine.